



Città della Spezia

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

DIPARTIMENTO II - TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
C.d.R. AMBIENTE
(tel. 0187/727406 – 369 – 346 - fax 0187/727489)

Prot. 0058097

li 15.5.18

Oggetto: Procedura di Verificá di Assoggettabilità a VAS PUO Distretto di
Trasformazione API 5 – Subdistretto API 5 a

Al Servizio Pianificazione territoriale

A riscontro della nota in oggetto, prot. 56207 del 10.5.18, si riferisce quanto segue.

L'intervento previsto, esterno all'area occupata dal sito di interesse regionale di Pitelli, riguarda un compendio in stato di deterioramento e degrado ambientale, quanto al suo attuale utilizzo e stato insediativo, essendo l'area utilizzata per l'impilamento di containers e occupata al suo margine da edifici di servizio della soc. Tarros, in scarso stato manutentivo. I piazzali risultano completamente asfaltati. L'area è posta a margine della zona industriale e portuale, ma fiancheggiata da un lato dal canale costituente l'opera di presa delle acque marine di raffreddamento della termocentrale ENEL, dall'altro lato dall'insediamento del quartiere di Fossamastra.

Il nuovo insediamento previsto, costituito da più lotti, comporterà in questa fase la parziale attuazione delle previsioni urbanistiche del distretto API 5, limitandosi al subdistretto API 5a, che prevede la costruzione di edifici sia a scopo direzionale, artigianale e più in genere produttivo, nonché opere di urbanizzazione costituite da aree a verde e opere viabilistiche.

Come si è detto, l'insediamento occupa un'area attualmente di scarso pregio ambientale, per gli usi a cui è attualmente destinata. Le attività previste, direzionali, artigianali, e, in particolare, il lotto C in cui è previsto un corpo di fabbrica di ampie dimensioni, per attività per o più legate alla nautica, sono da considerarsi in continuità con le attività svolte da un lato nel prospiciente porto commerciale, dall'altro lato nella fiancheggiante darsena di Pagliari.

Certamente, però, il loro impatto costituisce variazione rispetto alla situazione esistente che, come si è detto, si limita al mero stoccaggio e impilamento di containers.

Se è pur vero, pertanto, che per alcuni elementi (realizzazione di aree verdi, riduzione della parte impermeabile di suolo, miglioramento della viabilità locale, specie per il traffico pesante) l'intervento previsto andrà a costituire miglioramento degli impatti, la realizzazione di aree produttive oggi non esistenti, potranno sicuramente costituire nuovi impatti sotto tutte le matrici ambientali, da valutarsi convenientemente in un apposito studio.

Documento firmato da:
LANFRANCO BISO
15.05.2018 08:30:16 UTC

IL FUNZIONARIO
Dr. Lanfranco BISO





Città della Spezia

MEDAGLIA D'ONORE AL VIGILANTE MILITARE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

DIPARTIMENTO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – PATRIMONIO – PROGETTI SPECIALI
UFFICIO GEOLOGICO E DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

COMUNE DELLA SPEZIA	
DATA	- 9 GIU. 2018
PROT. N.	69320
ASSEGNAZIONE	PIANIF. TERRITORIALE
TIT.	CL

SPETT.LE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

C.A. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. DANIELE VIRGILIO

COMUNE DELLA SPEZIA – V PIANO, SEDE

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 6 e 13 della L.R. n. 32/2012 – PUO Distretto di Trasformazione API 5, Subdistretto API 5a, Località Stagnoni, nel Comune della Spezia – Richiesta di parere di competenza Ufficio Geologico.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Facendo seguito alla documentazione allegata alla nota prot. n. 56207 del 10/05/2018, con la quale si richiede l'espressione di parere in quanto di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 1 e art. 13 comma 4 della L.R. n. 32/2012 ai fini delle valutazioni previste per la verifica di assoggettabilità a VAS inerente il PUO Distretto di Trasformazione API 5, Subdistretto API 5a, Loc. Stagnoni (SP), e relativo ad interventi di ristrutturazione urbanistica con demolizione e ricostruzione di volumi ed opere di urbanizzazione;

Vista la nota-circolare n. 4551 del 12/12/1989 "Disposizione per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Legge n. 45 del 28/02/1985 e disciplina degli argomenti urbanistici attuativi per quanto concerne le disposizioni relative alle indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici attuativi";

Visto il Piano stralcio Assetto Idrogeologico Ambito 20 del Golfo della Spezia, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 31/03/03, aggiornato alla D.G.R. n. 714/2016 e al R.R. n. 3/2011;

Visto il Piano Urbanistico Comunale (norme geologiche di attuazione) del Comune della Spezia, con varianti, in vigore dal 17/01/2007;

Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 14/07/2011 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua", così come modificato dalla D.G.R. n. 30 del 23/12/2015 (Regolamento Regionale n. 1/2016);

Vista la D.G.R. n. 1208 del 12/10/2012 "Approvazione modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa dei Piani di Bacino per l'assetto idrogeologico per aspetti relativi alla disciplina dell'assetto geomorfologico";

Vista la D.G.R. n. 1449 del 30/11/2012 di adozione del "Reticolo Idrografico Regionale";

Vista la D.G.R. n. 714 del 29/07/2016 "Approvazione variante al piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico Ambiti 20 – Golfo della Spezia, relativamente all'aggiornamento della normativa in recepimento dei criteri di cui alla D.G.R. n. 1208/2012";

Visto il D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», e le Raccomandazioni per la redazione della

“Relazione Geologica” ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni a cura del Centro Studi del Consiglio Nazionale Geologi;

Preso atto del particolare contesto geologico, idrogeologico e geotecnico delle aree oggetto di intervento, riconducibile ad una antica area palustre/retrodunale (già a partire dal Neolitico) bonificata nella seconda metà del secolo scorso e caratterizzata da: (i) depositi alluvionali e di transizione con orizzonti e lenti di terre sciolte a granulometria variabile, in particolare con fitte stratificazioni di torbe, di limi scarsamente plastici e argille plastiche (scarso grado di consolidazione, coesione nulla o molto debole, elevato grado di compressione); (ii) falde sospese all'interno dei terreni di copertura (due o tre) e una falda basale in pressione, sia freatiche che a bassa termalità variamente miscelate (acque bicarbonato-calciche e solfato-calciche) con localizzate aree a carattere artesiano;

Vista la relazione geologica preliminare e le indagini geologico-tecniche a supporto del PUO, a firma del tecnico Geol. Pierluigi Biondi, e la documentazione tecnico progettuale a supporto dell'intervento;

Preso atto che gli approfondimenti geologici s.l. risultano carenti sotto l'aspetto della campagna delle indagini geognostiche e geofisiche, della parametrizzazione geotecnica dei terreni direttamente ed indirettamente coinvolti, delle indispensabili indicazioni sui criteri di intervento, sulle metodologie e sugli aspetti tecnico-costruttivi, e nella mancanza di una adeguata ricostruzione tridimensionale (sezioni geologiche) che possa consentire la predisposizione di un modello geologico sul quale appoggiare il successivo modello geotecnico;

Ritenuto che nella predisposizione della relazione geologica a supporto del PUO non risultino essere stati seguiti i dettami specificatamente prescritti dalla nota-circolare n. 4551 del 12/12/1989 della Regione Liguria che, proprio in questa fase, prevede che dalla relazione tecnica debbano emergere in modo chiaro e puntuale gli eventuali problemi, dubbi e riserve geologiche cui dovranno dare risposta gli approfondimenti geologico tecnici ed idrogeologici da sviluppare nelle successive fasi progettuali, in maniera tale da garantire contestualmente la collettività, ogni singolo fruitore, il “bene” costruendo, il territorio e l'ambiente geologico, in ordine alla compatibilità generale e specifica tra interventi costituenti il Piano in questione e le “caratteristiche geologiche” del sito;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si comunica che, mancando gli approfondimenti e le valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, non risulta possibile l'espressione di parere in quanto di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 1 e art. 13 comma 4 della L.R. n. 32/2012.

A disposizione per ogni altro chiarimento in merito, tanto si comunica per opportuna competenza.

IL TECNICO

Geol. Ivan Vujica

Documento firmato da:
IVAN VUJICA
COMUNE DELLA SPEZIA
/00211160114
09/06/2018



PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore Tecnico

Servizio Ambiente – Urbanistica – Pianificazione Territoriale

Via Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187742227

www.provincia.sp.it

COMUNE DELLA SPEZIA

PIAZZA EUROPA, 1

19100 - LA SPEZIA

OGGETTO:	PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA L.R. 32/2012 – PUO DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE API 5 – SUBDISTRETTO API 5A
----------	---

Con riferimento alla vs nota prot. 56207 del 10/05/2018 pervenuta a questa Amministrazione in data **11/05/2018 prot. 13240 del 14/05/2018** esaminata la documentazione si esprimono le seguenti considerazioni e precisazioni:

Ufficio pianificazione:

L'intervento riguarda l'area collocata alla spalle del quartiere di Fossamastra e si pone come obiettivo la riorganizzazione delle aree attualmente in uso a Tarros per lo stoccaggio dei containers e la movimentazione delle merci, puntando alla valorizzazione della stessa attraverso la realizzazione della nuova sede direzionale del Gruppo Tarros e di altri edifici di carattere direzionale, terziario e produttivo.

L'intervento prevede inoltre la realizzazione di una nuova viabilità e di nuovi servizi di rete per l'intero quartiere finalizzati alla valorizzazione delle aree pubbliche e dei servizi presenti in modo da favorire la rigenerazione urbana dell'intero quartiere corredandolo di aree verdi e attrezzate.

Il sub distretto API 5A viene suddiviso in quattro lotti:

Lotto A: intervento relativo al primo edificio direzionale che ospiterà la sede direzionale del Gruppo Tarros

Lotto B: intervento relativo al secondo edificio direzionale e produttivo

Lotto C: intervento relativo a edifici produttivi legati alla nautica

Lotto D: Intervento relativo alle opere di urbanizzazione in generale

Il PTC provinciale approvato con D.C.P. n.127 del 12.07.2005 inserisce l'area in oggetto all'interno delle "Aree produttive della filiera a mare" normate all'art. 5.3 delle NTA che annovera in questa definizione le aree del golfo (La Spezia, Lerici, Portovenere) che svolgono un ruolo strategico nei confronti delle attività legate alla marittimità della provincia, come la cantieristica civile e militare, l'apparato difensivo della Marina, le attività connesse alla nautica-diportistica e le aree produttive portuali e che ha come obiettivo il mantenimento delle funzioni pertinenti alla filiera del mare.

Il progetto in esame che riguarda la riorganizzazione delle aree attualmente in uso a Tarros attraverso la realizzazione della nuova sede del Gruppo Tarros, società che opera nel settore marittimo, e quella di edifici produttivi da destinare ad attività legati alla nautica, non si pone pertanto in contrasto con il Ptc provinciale.

Matrice aria:

Nelle immediate vicinanze dell'area di trasformazione è collocata una postazione di misura della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, la cui gestione è affidata ad A.R.P.A.L. sede della Spezia.

La postazione è quella di FOSSAMASTRA, dalla quale vengono monitorati i seguenti parametri: Biossido di Azoto, Biossido di Zolfo, Ossido di Carbonio, PM10, PM2.5, metalli (As, Pb, Ni, Cd), IPA (Benzo(a)pirene), ai sensi del D.Lgs. 155/2010.

Dal Report dati qualità dell'aria rilevati dalla rete integrata in Provincia della Spezia, da A.R.P.A.L., per quanto riguarda il valore mensile medio di NO2 si evidenziano alcuni valori in supero ai 40 mg/m3, limite da valutare però su base annua.

L'intervento in oggetto, che prevede la realizzazione di una nuova viabilità ad anello di supporto alla viabilità storica esistente, consente un miglioramento della qualità dell'aria, evitando maggiori concentrazioni di emissioni in atmosfera.

Matrice rifiuti:

In relazione alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi degli artt. 6 e 13 della L.R. 32/2012 per il PUO Distretto di Trasformazione API 5 – Subdistretto API 5a in Comune della Spezia, presa visione della documentazione prodotta dal proponente

non si rilevano, per quanto attiene alla matrice "rifiuti", impatti rilevanti del progetto presentato.

Matrice rumore

Il Comune della Spezia è attualmente dotato di classificazione acustica del territorio, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n 99 del 27.10.97, ed approvata dalla Provincia della Spezia con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 376 del 20.7.99. Non è stato ancora adottato il Piano di Risanamento Acustico Comunale, così come previsto dalla Legge quadro n. 447/1995 e dall'art. 10 comma 2 della L.R. 12/1998, né risulta agli atti d'ufficio alcun provvedimento ai sensi della L.R. n. 12/1998 art. 6 – Comma 5. che recita *"I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del proprio territorio, con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 7, comma 5 della L. 447/1995"*.

L'intervento in oggetto comunque non risulta in contrasto con il vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di La Spezia, in quanto il medesimo classifica l'area in oggetto in classe V, tipologia: aree prevalentemente industriali, colore viola.

Distinti saluti

Il Funzionario delegato

Dr.ssa Nori Emili

La Spezia, 24/05/18

Prot. 3514/uh/2018

Spett.le **COMUNE DELLA SPEZIA**
Servizio Pianificazione Territoriale
Piazza Europa
19124 – LA SPEZIA –

Alla c.a dell'Arch. Daniele Virgilio

PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it

Referente : **SERVIZI TECNICI GENERALI**

Geom. E. CANESE

Tel. +39 0187-538301

GSM +39 335-225719

enrico.canese@acamspa.com

Oggetto : **procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi degli artt. 6 e 13 della L.R. 32/2012- PUO distretto di trasformazione API 5 –subdistretto API 5a (rif. Vs. nota prot. 56207 del 10.05.18)**

La scrivente, in merito alla richiesta di cui all'oggetto, ribadisce quanto dichiarato e verbalizzato in sede di conferenza servizi preliminare del 18.04.2018 e più precisamente:
.. non si rilevano motivi ostativi all'intervento, precisando comunque, che nella fognatura esistente non sono ammesse le acque di "prima pioggia".

A disposizione con il massimo spirito di collaborazione, nell'interesse reciproco, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile Progettazione e D.L.
Geom. Enrico CANESE

